

7532/05

R.G. N. 85378/2004

Reg. Dep. N.

N°	CRON.
28 GIU. 2005	
N° 6189	REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione terza civile

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Valentina Boroni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da

██████████ e ██████████

rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Rezzonico come da procura in calce all'atto di precetto notificato ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Rossetti 17

ATTORI OPPONENTI

CONTRO

Condominio ██████████

rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ come da procura in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ██████████, Viale ██████████

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 primo comma c.p.c.

Conclusioni delle parti: si vedano ~~Fogli allegati~~ le conclusioni replicate o verbali - B

Fatto e diritto

Con atto di citazione in opposizione notificato in data 20.12.2004 [redacted] e [redacted] si opponevano al precetto loro notificato dal Condominio [redacted] con il quale veniva intimato il pagamento della somma di euro [redacted] per il pagamento delle spese processuali cui gli stessi erano stati condannati con sentenza del Tribunale di Milano n. 7701/2004 pronunciata in data 25.11.2004.

Esponavano che il titolo azionato non poteva considerarsi dotato del necessario requisito della esecutività riguardando esclusivamente una pronunzia di condanna alle spese del giudizio a seguito del rigetto della domanda attrice.

Si costituiva ritualmente parte opposta contestando le argomentazioni dell'opponente ed insistendo per la declaratoria di piena validità ed efficacia del precetto opposto.

La causa veniva chiamata dal G.I. il quale, preso atto della concorde rinunzia delle parti alla celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione trattandosi di questione in diritto, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 28.6.2005. In tale sede le parti previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate, discutevano oralmente la causa.

La domanda di parte attrice opponente è fondata e merita accoglimento.

Sussiste sulla questione in diritto all'esame di questo Giudicante un contrasto giurisprudenziale noto: a fronte di pronunzie dall'opposto contenuto di provenienza dalla Suprema Corte di Cassazione anche la Corte Costituzionale si è espressa in ordine alla questione se la condanna alle spese possa considerarsi idoneo titolo ex art. 282 c.p.c. per procedere ad esecuzione forzata anche quando essa acceda o, meglio, sia corollario di una pronunzia principale di merito che non abbia la caratteristica della pronunzia di condanna. (B)

Da un lato è infatti orientamento fatto proprio da alcune pronunzie della Suprema Corte di Cassazione quello che considera il principio sancito dall'art. 282 c.p.c. e cioè l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado, applicabile solo alle sentenze di condanna e quello che ravvisa nella condanna alle spese del giudizio una pronunzia assolutamente accessoria alla pronunzia in via principale alla quale, dunque, va ricollegato anche il requisito della immediata esecutività.

Come ha ricordato in questa prospettiva la Suprema Corte di Cassazione nella recente pronunzia n. 9236 del 12.7.2000 (altro precedente è costituito da Cass. sent. 5837 del 24.5.1993) il principio della immediata esecutoretà delle pronunzie di primo grado riservato solo alle ipotesi in cui queste abbiano ad oggetto una condanna, così come elaborato dalla Giurisprudenza previgente, non ha motivo di essere abbandonato anche con riguardo alla previsione attuale dell'art. 282 c.p.c, al di là

delle osservazioni contenute negli atti preparatori, tenuto conto della circostanza che solo le sentenze di condanna, per loro intrinseca natura, sono idonee a costituire titolo esecutivo nell'ambito della esecuzione forzata. Ed infatti l'anticipazione dell'efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda soltanto il momento della esecutività della pronuncia con la conseguenza che deve essere privilegiato il riferimento alla connaturale correlazione tra condanna ed esecuzione forzata.

D'altro canto la stessa Cassazione con recente pronuncia (n. 21367/2004) ha, al contrario ritenuto che anche la condanna alle spese, in virtù dell'immediata efficacia esecutiva di qualsiasi pronuncia di condanna endoprocessuale (tale essendo quella alle spese), debba godere del regime della provvisoria esecutività indipendentemente dalla natura del capo di sentenza che abbia deciso il merito della controversia, sia esso di natura costitutiva, di accertamento o di condanna.

Deve peraltro segnalarsi che con una pronuncia del tutto coeva a quella della Cassazione n. 21367/2004, la Corte Costituzionale ^(sent. 232/04) ha negato in radice il presupposto dell'argomento su cui poggiava il dibattito precedente e cioè il fatto che possa considerarsi accessorio al capo di sentenza oggetto della domanda di merito la pronuncia di condanna alle spese. La Consulta, infatti, ha affermato che, nonostante il regime di cui all'art. 282 c.p.c. possa estendersi anche a tutte le pronuncia "accessorie" alla domanda principale, detta accessorietà debba essere interpretata in stretti e rigorosi termini ex art. 31 c.p.c.. In questa accezione tecnica non può essere riconosciuta tale qualifica alla condanna alle spese di lite atteso che essa non presuppone una domanda di parte, è irrilevante ai fini della determinazione del valore della causa ex artt. 10 e 31 c.p.c. e trova fondamento unicamente nel principio della soccombenza. (B)

Posta questa premessa la Consulta ha quindi definito il capo di condanna alle spese di lite semplice "corollario" della pronuncia di merito privo del carattere di accessorietà; tale natura gli impedirebbe quindi di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla sua definitività non chiamando in gioco l'art. 282 c.p.c. che si riferisce solo alle pronunzie di merito .

Ritiene questo Giudice che la prospettazione fatta propria dalla Corte Costituzionale sia convincente e meriti adesione.

Deve invero osservarsi che il capo di condanna alle spese di lite presenta, come autorevolmente osservato dalla Consulta, profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto alla pronuncia di merito tali da giustificare un suo diverso trattamento, in punto esecutività, rispetto alla pronuncia di merito medesima. Ne consegue che, una volta escluso il carattere di accessorietà della pronuncia alle spese al capo relativo alla pronuncia di merito, non possa estendersi al primo il regime di anticipata esecutività dell'efficacia esecutiva della pronuncia anche alla condanna alle spese ex art. 282 c.p.c. e ciò neppure sul presupposto della efficacia endoprocessuale della medesima.

Ne deriva che l'opposizione va accolta, essendo il titolo posto a base del precetto opposto proprio la condanna alle spese nell'ambito di un giudizio definito con sentenza di rigetto.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione del contrasto giurisprudenziale sul punto di diritto oggetto del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, in accoglie^{neub} della domanda attorea dichiara insussistente il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato con il precetto opposto di cui, per l'effetto, viene dichiarata l'inefficacia..

Spese compensate.

Milano, 28.6.2005

Il Giudice Unico

Dott.ssa Valentina Boroni



La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI 28-6-05

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Antonella Franciò

N°	/	CPON.
28 610.2005		
N°	6189	REP.

TRIBUNALE DI MILANO

RGN 85378/04

SEZ III - RGN 85378/04 - dott. BORONI

nel giudizio di opposizione a precetto promosso
da

[REDACTED]

contro

Consorzio [REDACTED]

Verbale delle udienze

Oggi 15 marzo 2005, davanti lo

Dr. sso Boroni è presente per il

Consorzio [REDACTED]

l'Av. [REDACTED]

la quale
si costituisce depositando fasci-
colo e esimparsa che recambia,
alle quale si riporta chiedendone
l'accoglimento. E' altresì presente

per l'attore l'av. Perronico

il quale produce decreto

Tribunale di Milano 28/2/05

che ha sospeso l'esecuzione

requinta al preatto opposto

l'av. Perronico contesta

impugnativamente le

compere e avverso e

chiede fissazione di

volente di precisare
delle conclusioni

Cantù o proctor unicus dell'adesso
ex art 183 cpc

il giudice

subito di parte, ritualmente costate, e

mezzo otto dello stesso che entrano all'adesso

ex art 183 cpc, senza la cassa per la

previsione delle conclusioni e per la

decisione finale ex art 281 sex. 2 cpc

dell'adesso del 28/5/05 ore 10,30

il giudice

(Cantù)

R.G. 85378/2004

Successivamente oggi 28 giugno 2005 compaiono per l'opponente l'Avv. Matteo Rezzonico e per l'opposto l'Avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le proprie conclusioni e a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c..

L'Avv. Rezzonico precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nell'atto di citazione e precisamente: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: per i motivi in premessa, dichiarare l'invalidità, la nullità e l'inefficacia del precetto opposto, con ogni ulteriore e conseguente pronunzia; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite".

L'Avv. Rezzonico produce copia della sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 16.7.2004.

L'Avv. [REDACTED] precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle contenute nella comparsa di costituzione e risposta in atti e precisamente: "Si chiede che il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione; previi gli opportuni accertamenti ed emesse tutte le più opportune pronunzie e declaratorie del caso; respinga l'opposizione proposta, perché infondata e/o improponibile; con vittoria di spese, diritti ed onorari, gravati di oneri di legge".

L'Avv. [REDACTED] produce sentenza della Corte di Cassazione n. 21367/2004.

Le parti discutono la causa. All'esito della discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronunzia la sentenza che si allega al presente verbale e di cui costituisce parte integrante. Della sentenza viene data integrale lettura alle parti presenti.

Il Giudice

Dott.ssa Valentina Boroni.



Tipologia: Sentenza del Tribunale Milano

Data: 28/06/2005

Numero: 7532

Provvedimento: Sentenza 28/06/2005 n. 7532

Contenuto: Esatta e puntuale pronuncia del Tribunale di Milano - G.U. Dott.ssa Valentina Boroni - relativa alla controversa questione della esecutività della sentenza di primo grado, in tema di spese di soccombenza. Sul punto è noto il contrasto tra le stesse sezioni della Cassazione, nonostante la pronuncia della Corte Costituzionale 232/04, cui il Tribunale di Milano espressamente aderisce.

Si legge nella motivazione della sentenza del G.U. Boroni: "deve peraltro segnalarsi che con una pronuncia del tutto coeva a quella della Cassazione n. 21367/2004, la Corte Costituzionale (sent. 232/04) ha negato in radice il presupposto dell'argomento su cui poggiava il dibattito precedente e cioè il fatto che possa considerarsi accessorio al capo di sentenza oggetto della domanda di merito la pronuncia di condanna alle spese. La Consulta, infatti, ha affermato che, nonostante il regime di cui all'art. 282 c.p.c., possa estendersi anche a tutte le pronunzie "accessorie" alla domanda principale, detta accessorietà debba essere interpretata in stretti e rigorosi termini ex art. 31 c.p.c. In questa accezione tecnica non può essere riconosciuta tale qualifica alla condanna alle spese di lite atteso che essa non presuppone una domanda di parte, è irrilevante ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 10 e 31 c.p.c. e trova fondamento unicamente nel principio della soccombenza.

Posta questa premessa, la Consulta ha quindi definito il capo di condanna alle spese di lite semplice "corollario" della pronuncia di merito privo di carattere di accessorietà; tale natura gli impedirebbe quindi di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla sua definitività non chiamando in gioco l'art. 282 c.p.c. che si riferisce solo alle pronunzie di merito.

Ritiene questo Giudice che la prospettazione fatta propria dalla Corte Costituzionale sia convincente e meriti adesione.

Deve invero osservarsi che il capo di condanna alle spese di lite presenta, come autorevolmente osservato dalla Consulta, contenga profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto alla pronuncia di merito tali da giustificare un suo diverso trattamento, in punto esecutività, rispetto alla pronuncia di merito medesima. Ne consegue che, una volta escluso il carattere di accessorietà della pronuncia alle spese al capo relativo alla pronuncia di merito, non possa estendersi al primo il regime di anticipata esecutività dell'efficacia esecutiva della pronuncia anche alla condanna alle spese ex art. 282 c.p.c. e ciò neppure sul presupposto della efficacia andoprocessuale della medesima".